

proposta di legge n. 347

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Bellabarba, Sciapichetti

presentata in data 10 luglio 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27:

“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Signori Consiglieri,

l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto che, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni ulteriori parametri rispetto a quelli già previsti dalla normativa e che tale adeguamento doveva essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge 138/2011, con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla medesima data.

Tra i vari parametri spiccava quello della previsione di un numero massimo predeterminato di consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, commisurato alla popolazione della regione stessa.

In ottemperanza al citato decreto legge l'Assemblea legislativa regionale, nella seduta del 12 febbraio 2013, n. 107 a maggioranza assoluta ed in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta dell'11 dicembre 2012, n. 100 ha approvato le necessarie modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche" stabilendo, tra l'altro, che il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri, oltre il Presidente della Giunta regionale.

Si tratta ora di assumere l'iniziativa legislativa per l'adeguamento della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 concernente "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale" alle nuove disposizioni statutarie.

Con l'occasione si propone anche all'Assemblea legislativa di apportare alla disciplina elettorale regionale quelle correzioni utili al fine di promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nel Consiglio regionale stesso.

Non si dimentichi, infatti, che proprio ai fini della piena attuazione del principio della parità di genere, che trova il suo fondamento negli articoli 3 e 51 della Costituzione, nel corso della XVI legislatura nazionale sono state approvate due importanti leggi: la legge 120/2011, che riserva

al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e delle società pubbliche, e la legge 215/2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, che modifica, fra l'altro, il sistema elettorale dei comuni, introducendo la cd. doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

L'attuale sistema elettorale marchigiano già prevede quote di lista, che di per sé contribuiscono sicuramente ad aumentare il numero di donne candidate, ma hanno un impatto molto minore sul numero di donne elette. In merito la cd. doppia preferenza di genere appare senza dubbio una misura più efficace ai fini dell'aumento della rappresentanza femminile.

La presente proposta di modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 concernente "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale" è composta da cinque articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 correggono il numero dei componenti del Consiglio regionale, che la modifica statutaria ha ridotto da quarantadue a trenta, in seno rispettivamente all'articolo relativo alla composizione del Consiglio stesso e a quello riguardante le circoscrizioni elettorali.

L'articolo 3 introduce nella normativa elettorale regionale, specificamente laddove si disciplina la scheda elettorale e la modalità di votazione, la cd. preferenza di genere così come concepita e sanzionata anche dalla normativa statale citata.

L'articolo 4 corregge il numero dei seggi del cd. premio di maggioranza, in rapporto al ridotto numero dei seggi che compongono l'Assemblea rappresentativa della Regione.

L'articolo 5 provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato della legge 27/2004 sia nella descrizione sia nell'esemplificazione grafica.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) la parola: "42" è sostituita dalla seguente: "trenta".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27/2004 la parola: "quarantadue" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 la parola: "quarantadue" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: "da una riga riservata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalla seguenti: "da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: "e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno o di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

Art. 4

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

Art. 5

(Modifiche all'allegato A della l.r. 27/2004)

1. Nel secondo periodo della descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza" sono sostituite dalla seguenti: "due righe,

poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza".

2. Nel sesto periodo della descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze".

3. L'esemplificazione grafica della parte interna dell'Allegato A della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

.....
(data della votazione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di
(denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Contrassegno Presidente/ coalizione
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Contrassegno Presidente/ coalizione
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Contrassegno Presidente/ coalizione
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	

Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Contrassegno Presidente/ coalizione
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	